CAMERA DEI DEPUTATI N. 2876-A

RELAZIONE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE

(RAPPORTI CON L'ESTERO, COMPRESI GLI ECONOMICI - COLONIE)

(RELATORE **CANTALUPO**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 12 aprile 1957 (*Stampato n 1861*)

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
(SEGNI)

E DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
(MARTINO)

DI CONCERTO COL MINISTRO DELLE FINANZE
(ANDREOTTI)

COL MINISTRO DEI TRASPORTI
(ANGELINI)

COL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO
(MATTARELLA)

E COL MINISTRO DEL TESORO
(MEDICI)

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 13 aprile 1957

Ratifica ed esecuzione della Convenzione veterinaria fra l'Italia e la Svizzera, con annesso Scambio di Note, conclusa in Berna il 2 febbraio 1956

Presentata alla Presidenza il 13 novembre 1957

ONOREVOLI COLLEGHI ! È importante che sia ratificata la Convenzione veterinaria tra Italia e Svizzera del 2 febbraio 1956, in quanto essa sottopone finalmente a un regolamento definitivo tutto il traffico di bestiame, vivo e macellato, attraverso le frontiere dei due paesi

Dopo lungo negoziato sono state concordate modalità, categorie, rispondenti alle esigenze – particolarissime dal punto di vista igienico, e dell'interesse delle popolazioni consumatrici – che non potevano essere codificate se non con l'intervento dei tecnici, che ovviamente hanno avuto una particolare autorità nella formulazione della Convenzione stessa

In quanto provvedimento definitivo e veramente completo, la Commissione ve ne domanda l'approvazione

CANTALUPO, *Relatore.*

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

—

ART. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione veterinaria fra l'Italia e la Svizzera, con annesso Scambio di Note conclusa in Berna il 2 febbraio 1956

ART. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione, con annesso scambio di Note, indicata nell'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore, in conformità all'articolo 21 della Convenzione stessa

ART. 3.

Agli oneri derivanti dalla Convenzione indicata nell'articolo 1 si farà fronte con le normali dotazioni di bilancio

DISEGNO DI LEGGE

DELLA COMMISSIONE

—

ART. 1.

Identico.

ART. 2.

Identico

ART. 3.

Identico.